

REGOLAMENTO (CEE) N. 1739/77 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 1977
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽³⁾,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 7, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere coperta da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento n. 162/66/CEE, le disposizioni di cui all'articolo 18 del regolamento n. 136/66/CEE e le misure prese per l'applicazione di quest'ultimo sono, fatte salve le disposizioni dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, applicabili agli scambi tra la Comunità e la Grecia;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti n. 171/67/CEE e (CEE) n. 616/72 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/77 ⁽⁷⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva dev'essere fissata prendendo in considerazione:

— la situazione e le prospettive di evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, sul mercato della Comunità, nonché dei prezzi dell'olio d'oliva sul mercato mondiale,

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio d'oliva, volti ad assicurare a detti mercati una situazione di equilibrio ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi o degli scambi,

— l'interesse d'evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che inoltre detta restituzione dev'essere fissata ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 171/67/CEE, conformemente ai criteri:

— dei prezzi dell'olio d'oliva nelle principali zone di produzione della Comunità,

— dei corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e della Grecia,

— delle spese commerciali e delle spese di trasporto più favorevoli calcolate dai mercati della Comunità situati nelle principali zone di produzione fino ai porti o ad altri luoghi d'esportazione della Comunità, nonché delle spese di accesso sul mercato mondiale;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorquando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi e della Grecia, induce a fissare la restituzione agli importi di cui all'allegato;

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 31 del 3. 2. 1977, pag. 14.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime ;

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'olio e le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

Importi delle restituzioni all'esportazione di olio d'oliva applicabili dal 1° agosto 1977

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, grezzi, depurati o raffinati :	
A	Olio d'oliva :	
I	non trattato :	
(a)	Olio d'oliva vergine :	
	in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno :	
	— per le destinazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione (1) e per le esportazioni verso i paesi terzi europei ad esclusione della Grecia e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	4,00
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ad esclusione della Grecia, dei paesi terzi europei e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	7,00
II	altro :	
(a)	ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 15.07 A I a) o 15.07 A I b), anche tagliato con olio d'oliva vergine :	
	in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno :	
	— per le destinazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione (1) e per le esportazioni verso i paesi terzi europei ad esclusione della Grecia e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	4,00
	— per le esportazioni verso gli altri paesi terzi ad esclusione della Grecia, dei paesi terzi europei e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	7,00

(1) GU n. L 25 del 17. 1. 1975, pag. 1.